SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 novembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 novembre 2005.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da 10 euro dedicate a «Pace e Libertà in Europa».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il quinto comma dell'articolo n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 21 dicembre 2004 relativa all'approvazione del volume del conio delle monete metalliche per il 2005 ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2005, n. 13426, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2005, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 10 dedicate a «Pace e Libertà in Europa»;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Considerata l'opportunità di estendere anche all'estero la vendita delle monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da € 10 dedicate a «Pace e Libertà in Europa», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2005, indicato nelle premesse, vengono emesse nella sola versione proof ed hanno corso legale dal 25 novembre 2005.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in € 220.000,00 pari a 22.000 monete, di cui 12.000 destinate al mercato estero.

Art. 3.

In Italia l'acquisto delle monete può essere effettuato fino al 31 marzo 2006 con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di € 1.500,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +390685083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it

Il pagamento delle monete ordinate può essere effettuato:

in contrassegno, per importi non superiori a € 200,00 e con consegna sul solo territorio italiano;

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11 - intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 00001 1000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

con versamento sul conto corrente postale n. 59231001, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - emissioni numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 750 pezzi per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 500 unità, con l'opzione per ulteriori 750 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, I.V.A. inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità € 45,00

da 501 a 750 unità € 44,10

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita I.V.A. per attività commerciali di prodotti numismatici.

La spedizione delle monete da parte dell'Istituto avverrà al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati il codice cliente e i dati personali del richiedente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

Per la vendita all'estero, con l'esclusione della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. riserverà un quantitativo di 12.000 monete che saranno cedute in capsule e non confezionate con uno sconto del 10%.

L'eventuale quantitativo di monete riservato al mercato nazionale non venduto entro i termini stabiliti all'art. 3 potrà essere ceduto all'estero alle stesse condizioni di cui al comma precedente.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di pagamento dei ricavi netti che l'istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

05A11188

DECRETO 18 novembre 2005.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da 20 euro celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il quinto comma dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 14 dicembre 2004 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2005 ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2005, n. 9376, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2005, con il quale si autorizza la terza emissione delle monete d'oro da € 20, celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006».

Considerato che occorre stabilire la data del corso legale, determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle citate monete;

Considerata l'opportunità di riservare parte del contingente al mercato estero;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'oro da € 20, celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2005, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 25 novembre 2005.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è determinato in € 200.000,00 pari a n. 10.000 pezzi, di cui n. 4.100 destinate al mercato estero.

Art. 3.

In Italia l'acquisto delle monete può essere effettuato fino al 31 gennaio 2006 con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di € 1.500,00;

mediante richiesta di acquisto trasmessa via fax al numero +39 06/85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma, oppure tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it;

mediante versamento anticipato sul conto corrente postale n. 59231001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - emissioni numismatiche;

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 00001 1000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 300 unità per ogni acquirente, applicando uno sconto per i quantitativi eccedenti le 100 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 100 monete € 210,00;

da 101 a 300 monete € 205,72.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

La spedizione delle monete da parte dell'Istituto sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari e postali attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati il codice cliente ed i dati personali del richiedente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 4.

Al Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 viene riservato un quantitativo di n. 650 monete al prezzo scontato di cui all'art. 3.

Art. 5.

Per la vendita all'estero, viene concesso al Comitato Internazionale Olimpico ed al Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, attraverso la Samlerhuset Group b. v., distributore unico autorizzato per la vendita delle monete, un quantitativo di n. 4.100 pezzi, in capsule e non confezionale, con uno sconto del 15%, da distribuire in tutti i Paesi del mondo, con esclusione dell'Italia, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

L'eventuale quantitativo di monete riservato al mercato nazionale non venduto entro i termini stabiliti all'art. 3 potrà essere ceduto alla Samlerhuset Group b. v. alle stesse condizioni di cui al comma precedente.

Art. 6.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

05A11187

DECRETO 18 novembre 2005.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da 50 euro celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 14 dicembre 2004 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2005 ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2005, n. 9378, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2005, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da € 50, celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006»;

Considerato che occorre stabilire la data del corso legale, determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle citate monete;

Considerata l'opportunità di riservare parte del contingente al mercato estero;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'oro da € 50, celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2005, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 25 novembre 2005.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è determinato in € 300.000,00 pari a n. 6.000 pezzi, di cui n. 2.000 destinate al mercato estero.

Art. 3.

In Italia l'acquisto delle monete può essere effettuato entro il 31 gennaio 2006 con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di € 1.500,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al numero +3906/85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma, oppure tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it;

mediante versamento anticipato sul conto corrente postale n. 59231001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - emissioni numismatiche;

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 00001 1000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 300 unità per ogni acquirente, applicando uno sconto per i quantitativi eccedenti le 100 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, I.V.A. inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 100 monete € 460,00

da 101 a 300 monete € 450,61

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita I.V.A. per attività commerciali di prodotti numismatici.

La spedizione delle monete da parte dell'Istituto sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati il codice cliente e i dati personali del richiedente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 4.

Al Comitato per l'Organizzazione dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006» viene riservato un quantitativo di n. 650 monete al prezzo scontato di cui all'art. 3.

Art. 5.

Per la vendita all'estero, viene concesso al Comitato Internazionale Olimpico ed al Comitato per l'Organizzazione dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006», attraverso la Samlerhuset Group b.v., distributore unico autorizzato per la vendita delle monete, un quantitativo di n. 2.000 pezzi, in capsule e non confezionate, con uno sconto del 15%, da distribuire in tutti i Paesi del mondo, con esclusione dell'Italia, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

L'eventuale quantitativo di monete riservato al mercato nazionale non venduto entro i termini stabiliti all'art. 3 potrà essere ceduto alla Samlerhuset Group b.v. alle stesse condizioni di cui al comma precedente.

Art. 6.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

05A11189

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 agosto 2005.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2005/9/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003 e 8 febbraio 2005, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie

generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della commissione della Comunità europee numeri: 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE e 2004/94/CE;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;

Vista la direttiva 2004/93/CE della Commissione del 21 settembre 2004, in corso di recepimento;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 28946 dell'8 giugno 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato *V* della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50, è modificato conformemente a quanto previsto dall'allegato del presente decreto.

2. Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2005

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 352

ALLEGATO

All'allegato V, sezione seconda, parte prima, della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni è aggiunto il seguente numero d'ordine 28:

Num. D'ordine	**Sostanze**	**Concentrazione massima autorizzata**	**Altre limitazioni e prescrizioni**	**Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta**
a	**b**	**d**	**e**	**f**
28	2-[4-(dietilamino)-2-idrossibenzoil] – benzoato di esile (Den. INCI: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate numero CAS 302776-68-7)	10% nei prodotti per la protezione solare		

05A11173

DECRETO 4 ottobre 2005.

Riconoscimento, alla dott.ssa Vera Torres Luisa Fernanda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Vera Torres Luisa Fernanda, cittadina colombiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Especialista en oftalmologia» conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 14 luglio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 27 settembre 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Vera Torres Luisa Fernanda è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especialista en oftalmologia» rilasciato in data 15 aprile 1998 da «La Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Medicina» di Bogotà (Colombia), alla dott.ssa Vera Torres Luisa Fernanda, nata a Bogotà (Colombia) il 20 febbraio 1967, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A11000

DECRETO 1° novembre 2005.

Riconoscimento, alla dott.ssa Xhafa Derjaj Manjola, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Xhafa Derjaj Manjola, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in cardiologia conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 26 maggio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 17 ottobre 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Xhafa Derjaj Manjola è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in cardiologia rilasciato in data 16 agosto 1997 dall'Università degli studi di Tirana, facoltà di medicina (Albania) alla dott.ssa Xhafa Derjaj Manjola, nata a Kavaje (Albania) il 6 giugno 1969, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° novembre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A10996

DECRETO 1° novembre 2005.

Riconoscimento, al dott. Shoheib Ahmed Salah Ahmed, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Shoheib Ahmed Salah Ahmed, cittadino egiziano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in cardiologia conseguito in Egitto, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 17 ottobre 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Shoheib Ahmed Salah Ahmed è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in cardiologia rilasciato in data 20 giugno 2001 dall'Università di Tanta, facoltà di medicina, dipartimento studi superiori (Repubblica Araba d'Egitto) al dott. Shoheib Ahmed Salah Ahmed, nato a Gharbia (Egitto) il 17 maggio 1973, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° novembre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A10997

DECRETO 1° novembre 2005.

Riconoscimento, al dott. D'Ambra Gabriel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. D'Ambra Gabriel cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Especialista en cardiologia» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992, e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 26 maggio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 17 ottobre 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. D'Ambra Gabriel è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especialista en cardiologia», rilasciato in data 7 dicembre 2004 dal Ministerio de Salud Y Ambiente, Buenos Aires (República Argentina) al dott. D'Ambra Gabriel, cittadino italiano, nato ad Avellaneda (Argentina) il 20 marzo 1952, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° novembre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A10998

DECRETO 1° novembre 2005.

Riconoscimento, alla dott.ssa Amado Eleas Maria Alejandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Amado Eleas Maria Alejandra, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in cardiologia conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 25 gennaio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 17 ottobre 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Amado Eleas Maria Alejandra è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in cardiologia rilasciato in data 15 giugno 2004 dalla «Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Medicina», Tucumán (Argentina), alla dott.ssa Amado Eleas Maria Alejandra, nata a Monteros-Tucumán (Argentina) l'8 settembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° novembre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A10999

DECRETO 1° novembre 2005.

Riconoscimento, al dott. Gliozheni Enri, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Gliozheni Enri, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in cardiologia conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992, e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 1° dicembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 17 ottobre 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Gliozheni Enri è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in cardiologia rilasciato in data 5 aprile 1992 dall'Università degli studi di Tirana, facoltà di medicina (Albania), al dott. Gliozheni Enri, nato a Tirana (Albania) il 5 novembre 1957, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° novembre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A11001

DECRETO 7 novembre 2005.

Registrazione definitiva del prodotto fitosanitario «Starane Gold», registrato al n. 11341.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 22 maggio 2002, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo del 30 giugno 2005, con il quale è stato registrato in via provvisoria al n. 11341 il prodotto fitosanitario denominato Starane Gold, contenente le sostanze attive florasulam e fluroxypyr, a nome dell'impresa Dow Agrosciences B.V. con sede legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam (Olanda) e sede secondaria in Italia, via Patroclo n. 21 - Milano;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 che recepisce la direttiva 2000/10/CE della Commissione del 1° marzo 2000, concernente l'iscrizione della sostanza attiva fluroxypyr nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 2003, che recepisce la direttiva 2002/64/CE della Commissione del 15 luglio 2002, concernente l'iscrizione della sostanza attiva florasulam nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la domanda presentata il 9 luglio 2003 dall'impresa medesima, diretta ad ottenere la trasformazione da provvisoria in definitiva dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente alla conferma della registrazione del prodotto di cui trattasi, fino al 30 novembre 2010 (data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva fluroxypyr in Allegato I);

Vista la nota dell'ufficio del 3 agosto 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta il 13 settembre 2005 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È confermata fino al 30 novembre 2010 la registrazione dei prodotto fitosanitario denominato Starane Gold, a nome dell'impresa Dow Agrosciences B.V. con sede legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam (Olanda) e sede secondaria in Italia, via Patroclo n. 21 - Milano, registrato al n. 11341 con decreto del 22 maggio 2002, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo del 30 giugno 2005, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1 - 5 - 10.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese: Diachem S.p.A. U.P. SIFA, in Caravaggio (BG); Torre Srl, in Torrenieri fraz. Montalcino (SI); importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Dow Agrosciences S.A. - Drusenheim (Francia).

Lo smaltimento delle scorte del prodotto fitosanitario di cui trattasi, confezionato con le etichette precedentemente autorizzate, è consentito fino al 30 gennaio 2007.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

STARANE* GOLD

Erbicida selettivo per frumento, orzo e mais, efficace contro infestanti dicotiledoni

SUSPO-EMULSIONABILE

Composizione di STARANE GOLD
Florasulam puro g 0,1 (=1 g/l)
Fluroxypyr puro g 14,57 (=100 g/l)
Coformulanti q b. a..............g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, la pelle e le vie respiratorie. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di ingestione, consultare il medico immediatamente e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences B.V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati:
Dow AgroSciences S.A - DRUSENHEIM (Francia)
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG)
TORRE Srl – Torrenieri (Fraz. Montalcino) - SI

Taglie autorizzate: **1 - 5 - 10 litri**

Registrazione n. 11341 del 22/05/2002 del Ministero della Salute
Partita n.: Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

Il preparato può diventare infiammabile durante l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: florasulam 2,5 g/l e fluroxypyr 100 g/l, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi: **Florasulam:** in caso di intossicazione, consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Fluroxypyr:** negli animali da esperimento irritante per cute, occhi e mucose. Organo bersaglio: fegato e rene. Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO
Erbicida selettivo per frumento, orzo e mais, efficace contro infestanti dicotiledoni

CAMPI D'IMPIEGO
FRUMENTO E ORZO: Piante infestanti sensibili: *Galium aparine* (Attaccamano), *Stellaria media* (Centocchio), *Convolvolus arvensis* (Vilucchio comune). **Piante infestanti mediamente sensibili:** *Sinapis arvensis* (Senape), *Diplotaxis erucoides* (Ruchetta violacea), *Capsella bursa-pastoris* (Borsapastore), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Fallopia convolvolus* (Poligono convolvolo), *Rapistrum rugosum* (Miagro peloso), *Myagrum perfoliatum* (Miagro liscio), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune). ***Dosi d'impiego:*** 1,5-1,8 litri/ha in 200-400 l/ha di acqua avendo cura di irrorare le infestanti in modo omogeneo. Impiegare le dosi più elevate in presenza di grave infestazione di Galium aparine.
Epoca e modalità di applicazione: Trattare quando la coltura si trova nelle fasi fenologiche comprese tra accestimento e fine levata.
Avvertenza: Qualora si renda necessaria la risemina della coltura per avversità climatiche, attacchi parassitari, ecc. è possibile seminare Frumento ed Orzo, Avena, Segale e Mais senza attendere nessun intervallo.
MAIS: Infestanti sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Bidens tripartita* (Forbicina). STARANE GOLD è attivo anche contro infestanti perennanti quali: *Convolvulus arvensis* (Vilucchio), *Calystegia sepium* (Vilucchione), *Rumex spp* (Romice). ***Dosi d'impiego:*** 1-1,2 litri/ha in 200-400 l/ha di acqua avendo cura di irrorare le infestanti in modo omogeneo.
Epoca e modalità di applicazione: applicare STARANE GOLD sino allo stadio di 6-7 foglie vere della coltura.

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE: Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione.
Si raccomanda di seguire la seguente procedura:
1) Vuotare completamente l'attrezzatura di distribuzione; riempire un terzo della botte con acqua pulita e sciacquare per 10 minuti, quindi vuotare l'attrezzatura.
2) Riempire un terzo della botte con una soluzione di acqua ed ipoclorito di sodio (p.e. candeggina per uso domestico) nella misura di 0,5 litri/hl d'acqua; sciacquare per 10 minuti quindi vuotare l'attrezzatura.
3) Per eliminare ogni residuo di ipoclorito di sodio sciacquare con acqua pura.

Filtri ed ugelli vanno rimossi e lavati separatamente con soluzione d'acqua ed ipoclorito di sodio.

COMPATIBILITÀ: STARANE GOLD è miscibile con i principali prodotti autorizzati per la protezione delle colture indicate in questa etichetta.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. In particolare il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutto, ortaggi, floreali in genere, ecc. Pertanto è consigliabile evitare che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Intervallo di sicurezza: non necessario

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati).

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

05A10860

DECRETO 7 novembre 2005.

Registrazione definitiva del prodotto fitosanitario «Zenith», registrato al n. 11120.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 17 dicembre 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 30 giugno 2005, con il quale è stato registrato in via provvisoria al n. 11120 il prodotto fitosanitario denominato Zenith, contenente le sostanze attive florasulam e acido 2,4- diclorofenossacetico (2,4-D), a nome dell'impresa Dow Agrosciences B.V. con sede legale in Aert Van Nestraat, 45- Rotterdam (Olanda) e sede secondaria in Italia, via Patroclo n. 21 - Milano;

Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2002, che recepisce la direttiva 2001/103/CE della Commissione del 28 novembre 2001, concernente l'iscrizione della sostanza attiva acido 2,4- diclorofenossacetico (2,4-D) nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 2003, che recepisce la direttiva 2002/64/CE della Commissione del 15 luglio 2002, concernente l'iscrizione della sostanza attiva florasulam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la domanda presentata il 9 luglio 2003 dall'Impresa medesima, diretta ad ottenere la trasformazione da provvisoria in definitiva dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente alla conferma della registrazione del prodotto di cui trattasi, fino al 30 settembre 2012 (data di scadenza dell'inclusione sia della sostanza attiva florasulam che della sostanza attiva acido 2,4-diclorofenossacetico - 2,4-D in allegato I);

Vista la nota dell'ufficio del 3 agosto 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta il 13 settembre 2005 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È confermata fino al 30 settembre 2012 la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Zenith a nome dell'impresa Dow Agrosciences B.V. con sede legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam (Olanda) e sede secondaria in Italia, via Patroclo n. 21 - Milano, registrato al n. 11120 con decreto del 17 dicembre 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo del 30 giugno 2005, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,75 - 1 - 3 - 5 - 10.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese: Diachem S.p.a. U.P. SIFA, in Caravaggio (BG); Torre S.r.l., in Torrenieri fraz. Montalcino (SI); importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Dow Agrosciences S.A. - Drusenheim (Francia).

Lo smaltimento delle scorte del prodotto fitosanitario di cui trattasi, confezionato con le etichette precedentemente autorizzate, è consentito fino al 30 gennaio 2007.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ZENITH*

Erbicida selettivo per frumento ed orzo efficace contro infestanti dicotiledoni

SUSPO-EMULSIONABILE

Composizione di ZENITH
Florasulam puro ....g 0,58 (= 6,25 g/l)
2,4 D puro ....g 42,32 (= 300 g/l)
Coformulanti q b. a..............g 100,0

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare il medico immediatamente e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences B.V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati:
Dow AgroSciences S.A - DRUSENHEIM (Francia)
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG)
TORRE Srl – Torrenieri (Fraz. Montalcino) - SI

Taglie autorizzate: **0,75 - 1 – 3 - 5 – 10 litri**

Registrazione n. 11120 del 17/12/2001 del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: florasulam 6,25 g ae/l e 2,4-D 300 g ae/l, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi: **Florasulam:** in caso di intossicazione, consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **2,4-D:** sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione:gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica: ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Erbicida selettivo per frumento ed orzo efficace contro infestanti dicotiledoni

CAMPI D'IMPIEGO
Infestanti sensibili: *Galium aparine* (Attaccamani), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Anthemis arvensis* (camomilla bastarda), *Stellaria media* (Centocchi), *Capsella bursa-pastoris* (Borsapastore comune), *Diplotaxis erucoides* (ruchetta violacea), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Bifora radians* (Coriandolo puzzolente), *Vicia sativa* (Veccia dolce), *Thlaspi arvense* (Erba storna comune), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio comune), *Scandix pecten-veneris* (Acicula comune).

DOSI D'IMPIEGO: 0,75 l/ha per 200-400 litri d'acqua avendo cura di irrorare le infestanti in modo omogeneo.

EPOCA E MODALITÀ DI APPLICAZIONE: Il momento ottimale di applicazione avviene quando la coltura si trova nelle fasi fenologiche comprese tra accestimento e secondo nodo con le infestanti quali papavero, crocifere, ecc. ad uno stadio compreso tra le 6-10 foglie e quando *Galium aparine* non ha superato lo stadio di 15 cm di altezza. Si consiglia di effettuare il trattamento con temperature superiori agli 8-10 °C.

AVVERTENZA: Qualora si renda necessaria la risemina della coltura per avversità climatiche, attacchi parassitari, ecc. è possibile seminare Frumento ed Orzo, Avena, Segale e Mais senza attendere nessun intervallo.

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE: Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. Si raccomanda di seguire la seguente procedura:

1) Vuotare completamente l'attrezzatura di distribuzione; riempire un terzo della botte con acqua pulita e sciacqure per 10 minuti, quindi vuotare l'attrezzatura.
2) Riempire un terzo della botte con una soluzione di acqua ed ipoclorito di sodio (p.e. candeggina per uso domestico) nella misura di 0,5 litri/hl d'acqua; sciacquare per 10 minuti quindi vuotare l'attrezzatura.
3) Per eliminare ogni residuo di ipoclorito di sodio sciacquare con acqua pura.
4) Filtri ed ugelli vanno rimossi e lavati separatamente con soluzione d'acqua ed ipoclorito di sodio.

COMPATIBILITÀ: ZENITH è miscibile con i principali prodotti autorizzati per la protezione delle colture indicate in questa etichetta.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. In particolare il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutto, ortaggi, floreali in genere, ecc. Pertanto è consigliabile evitare che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Intervallo di sicurezza: Non richiesto

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati).

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

05A10861

DECRETO 7 novembre 2005.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Ecodian Carpocapsa», registrato al n. 12936.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Vista la circolare 4 ottobre 1999, n. 14 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1999) concernente l'impiego in agricoltura dei feromoni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 31 dicembre 2002 dall'impresa Isagro S.p.a. con sede legale in Milano, via Caldera n. 21, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Ecodian Carpocapsa, contenente la sostanza attiva (E/E)-8,10-dodecadienol (codlemone);

Visto il parere favorevole espresso in data 16 marzo 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fatte salve le conclusioni della revisione comunitaria della sostanza attiva (E/E)-8,10-dodecadienol (codlemone);

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto;

Vista la nota dell'ufficio del 2 maggio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota dell'11 ottobre 2005, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 (cinque), fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Isagro S.p.a. con sede legale in Milano, via Caldera n. 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Ecodian Carpocapsa, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatte salve le conclusioni della revisione comunitaria della sostanza attiva (E/E)-8,10-dodecadienol (codlemone).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 1000 diffusori.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese Plastic Point in Romentino (NO), autorizzato con decreto del 4 ottobre 2004; Agriformula S.r.l. in Paganica (L'Aquila) autorizzato con decreti del 26 ottobre 1972/22 settembre 2004.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12936.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ECODIAN®
CARPOCAPSA
DIFFUSORI DI FEROMONE PER IL DISORIENTAMENTO SESSUALE DI *Cydia pomonella*

COMPOSIZIONE

E8-E10-dodecadien-1-olo (Codlemone) puro .... 13,2 mg/diffusore

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20124 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)
Registrazione Ministero della Salute n°
Officina di produzione: Plastic Point - Romentino (NO), AgriFormula S.r.l. - Paganica (L'Aquila).
Distributore: ISAGRO ITALIA S.r.l. Via Caldera, 21 – 20153 MILANO
La confezione contiene 1000 diffusori.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Il metodo del disorientamento consiste nella creazione di numerose tracce feromoniche predominanti, tali da competere con quelle delle femmine presenti, disorientando così i maschi nella loro ricerca. In questo modo, rendendo impossibile l'incontro tra i sessi, si impediscono gli accoppiamenti e di conseguenza lo sviluppo della popolazione successiva, nociva alla coltura.
Il "disorientamento" non interferisce con l'agroecosistema e può essere inserito sia nei programmi di difesa integrata che in quelli dell'agricoltura biologica.
I diffusori ECODIAN® sono realizzati in materiale biodegradabile Mater-Bi* (marchio registrato Novamont S.p.A. – Novara), non presentano quindi problemi di accumulo nel frutteto.

MODALITA' APPLICATIVE
ECODIAN® è applicabile quando il frutteto risponde a determinati requisiti e seguendo le indicazioni di seguito riportate.

MELO, PERO

Ampiezza del frutteto
La superficie degli appezzamenti da sottoporre a disorientamento deve essere preferibilmente superiore a 1 ettaro e con geometria regolare. La superficie minima non deve essere inferiore a 0,8 ettari e deve avere geometria regolare.

Epoca di applicazione
ECODIAN® *Carpocapsa* va applicato prima dell'inizio del volo della prima generazione (generazione svernante).
L'applicazione dei diffusori a partire dalla seconda generazione (inizio secondo volo) si può effettuare solo nel caso in cui non siano rilevati danni sui frutti (ovodeposizioni e/o penetrazioni larvali) derivanti dalla prima generazione, controllata chimicamente.
L'installazione degli erogatori deve precedere l'inizio dei voli, seguendo le indicazioni dei modelli revisionali fornite dai Servizi Fitosanitari Regionali e/o coincidere con le primissime catture nelle trappole a feromoni Carpotrap® Isagro.

Posizionamento dei diffusori
Applicare i diffusori sui rami, in modo uniforme sulla fila, proteggendo anche aree scoperte quali fallanze, eventuali corridoi, piante in allevamento.
Con piante alte m 2,5 – 3 appenderli nel terzo superiore, possibilmente in zone ombreggiate; con piante più alte (> m 3) disporli alternati in posizione media/alta. Lungo i bordi dei frutteti adiacenti, non sottoposti a disorientamento, è opportuno disporre i diffusori sui primi due – tre filari; tale consiglio è vincolante se l'appezzamento ha dimensioni inferiori a 1 ettaro. Nel caso esista una direzione dominante del vento è consigliabile allargare ulteriormente il bordo del frutteto investito per primo dal vento.

Numero di diffusori per ettaro
Il numero di diffusori necessari per ciascuna applicazione è 2.000 per ettaro, con esclusione di quelli necessari per proteggere i bordi, per frutteti di almeno 1 ettaro, con dimensione regolare, con piante di media altezza (m 2,5-3) e vigore, e in presenza di densità di popolazioni di Carpocapsa non elevate. Tale numero va aumentato a 2500-3000 per ettaro con popolazioni elevate, piante alte e vigorose. Danni alla raccolta nell'anno precedente e dislocazioni particolari del frutteto (vicinanza con magazzini della frutta e depositi di casse, alberi di noce, boschi, siepi e vegetazione spontanea, fossati, fonti luminose, venti dominanti, fabbricati) devono essere attentamente considerati sia nel decidere se adottare questo metodo di difesa sia nel determinare numero e collocazione dei diffusori. Nei frutteti dove è particolarmente elevata la densità di popolazione è consigliabile effettuare una difesa chimica con funzione abbattente.

Durata dei diffusori
L'attività dei diffusori è influenzata dai parametri climatici, in particolare temperatura, ventosità ed esposizione diretta ai raggi solari. In condizioni climatiche normali essa ha una durata di circa 60 giorni. La perdita di efficacia viene segnalata dalle prime catture nelle trappole, non riconducibili ad altri fattori, poste nell'appezzamento sottoposto a disorientamento.

Verifiche di efficacia del metodo:

a) Controllo delle trappole
Nei frutteti con ECODIAN® *Carpocapsa* è necessario installare, prima dell'inizio del primo volo, almeno tre trappole a feromoni Carpotrap® per il primo ettaro e una per ogni ettaro successivo, controllandole con frequenza almeno settimanale e mantenendo efficienti i fondi collati e gli erogatori, che vanno sostituiti ogni 4-5 settimane. L'assenza di catture indica che si sono verificate e persistono le condizioni di disorientamento. Viceversa, catture, anche sporadiche, devono essere prese in seria considerazione e ne devono essere individuate le possibili cause (esaurimento attività dei diffusori, elevata pressione del fitofago, forti venti, ecc.) per decidere gli interventi da effettuare.
E' consigliabile monitorare i voli di Carpocapsa anche negli appezzamenti vicini a quello con ECODIAN® ma difesi in modo tradizionale, per poter valutare la densità di popolazione del fitofago e stabilire i periodi più opportuni per i controlli.

b) Controllo degli attacchi
L'assenza di catture nelle trappole è un segnale essenziale di efficacia del metodo, ma non sufficiente in quanto potrebbero verificarsi immigrazioni di femmine già fecondate dai frutteti vicini.
E' quindi necessario controllare periodicamente, in particolare nei periodi di presenza dello stadio larvale, i frutti in diverse zone del frutteto (specialmente lungo il perimetro) e in diverse posizioni sulla pianta (specialmente nelle parti alte).
La diffusione e l'entità degli attacchi dovrà far valutare la necessità di interventi insetticidi specifici.

AVVERTENZA
Il buon esito della difesa è subordinato ai frequenti controlli sia delle trappole che dei frutti.
L'efficacia di ECODIAN® può essere condizionata dai seguenti fattori:
- impropria conservazione dei diffusori;
- non corretta sistemazione dei diffusori nel frutteto;
- ritardo nell'epoca di applicazione dei diffusori;
- forma, estensione e ubicazione del frutteto;
- intensità di infestazione dell'anno precedente;
- mancata osservazione delle indicazioni fornite dalle trappole e dai controlli visivi.

ISAGRO S.p.A. pertanto, pur garantendo la costante qualità del prodotto, non assume alcuna responsabilità per la eventuale ridotta efficacia del metodo di lotta a seguito del mancato rispetto dei fattori sopraccitati.

La collocazione dei diffusori deve essere eseguita preferibilmente munendosi di guanti.
La confezione deve essere conservata integra in luogo fresco fino al momento dell'utilizzo. Gli eventuali diffusori non impiegati vanno nuovamente richiusi ermeticamente nella confezione e conservati possibilmente in frigorifero. In queste condizioni mantengono inalterata la loro attività per tutta la stagione.
® Marchio registrato

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

05A10862

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 ottobre 2005.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione provinciale C.I.G. per il settore industria, in rappresentanza dell'INPS della provincia di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle Commissioni provinciali C.I.G. ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli Uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa Direzione n. 13 del 22 settembre 2004, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale CIG, settore industria, relativa alla provincia di Ascoli Piceno;

Vista la nota n. 0600.5/10/2005.88059 del direttore dell'I.N.P.S. di Ascoli Piceno, con la quale comunica di aver assunto la direzione della medesima in sostituzione del dott. Dominici Giorgio che è cessato dal servizio in data 1° aprile 2005;

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Chessa Antonio, è nominato membro effettivo della Commissione provinciale C.I.G. per il settore industria in rappresentanza dell'I.N.P.S. della provincia di Ascoli Piceno, in sostituzione del dott. Dominici Giorgio cessato dal servizio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ancona, 10 ottobre 2005

Il direttore regionale: RICCI

05A10897

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 novembre 2005.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Eno tecno chimica - Laboratorio enochimico autorizzato», con decreto 2 dicembre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennalo 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni al laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 65 del 19 marzo 2005, con il quale autorizza il laboratorio Eno tecno chimica - Laboratorio enochimico autorizzato, ubicato in Francavilla al Mare (Chieti), Via Adriatica Foro n. 7, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 225 del 27 settembre 2003, con il quale al predetto laboratorio Eno tecno chimica - Laboratorio enochimico autorizzato, è stato sostituito l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 15 ottobre 2005, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato. di avere ottenuto in data 14 novembre 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 2 dicembre 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 allegato 14
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 10
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/90 allegato 25
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato. 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 allegato 11
Esame organolettico	DM del 12.03.1986 G.U. n. 161 del 14.07.1986 allegato 1
Estratto secco	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/90 allegato 1
pH	Reg. CEE 2676/90 allegato 24
Saggio di stabilità	DM del 12.03.1986 G.U. n. 161 del 14.07.1986 allegato 3
Solfati	Reg. CEE 2676/90 allegato 12
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 allegato 3 Reg. CE 128/2004
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 allegato 5

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A10940

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 15 novembre 2005.

Graduatorie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995, e successive modifiche e integrazioni, concernente le iniziative ammissibili delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla delibera CIPE n. 53 del 4 aprile 2001 con le modalità previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, relative al secondo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Torrese-Stabiese per i settori «industria» e «turismo» 28º bando.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Viste le circolari esplicative del Ministero delle attività produttive n. 9003154 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000, n. 900019 del 15 gennaio 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive integrazioni e modificazioni;

Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata del 21 marzo 1997 e 11 novembre 1998;

Viste le delibere CIPE:

1) n. 70 del 9 luglio 1998 che, tra l'altro, prevede che per ciascun contratto d'area può essere impegnato, a carico dei fondi assegnati dal CIPE stesso, l'importo necessario ad assicurare la copertura di un investimento massimo di 154,937 milioni di euro;

2) n. 81 del 9 giugno 1999 che detta alcuni criteri selettivi per l'attuazione di nuovi contratti d'area, mentre per i protocolli aggiuntivi di contratti già stipulati ne consente il finanziamento a determinate condizioni;

3) n. 69 del 22 giugno 2000, punto 2 (sostitutivo del punto 1.1 della precedente delibera n. 14/2000) e n. 53 del 4 aprile 2001, punto 4, che demandano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la formazione di specifiche graduatorie formate, con i criteri indicati dalle stesse delibere, secondo le modalità previste in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 per la concessione di agevolazioni alle imprese ricadenti nei protocolli aggiuntivi di alcuni specifici contratti d'area;

Vista la decisione dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la quale, tra l'altro, è stata prevista l'applicabilità delle misure di agevolazione esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande;

Visto il decreto ministeriale del 22 gennaio 2004, come rettificato dal decreto 1º aprile 2004, con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al bando del secondo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Torrese-Stabiese, ed è stato fissato in 77.468.534,86 euro l'importo massimo complessivo di investimenti destinandone il 50% alla graduatoria del settore «industria» ed il 50% alla graduatoria del settore «turismo»;

Visto il decreto ministeriale dell'11 giugno 2004 con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2004 il termine finale per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive che al capo II, art. 7, punto 4 lettera *h)*, attribuisce alla Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese la competenza per interventi relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001 che all'art. 2, punto 2, lettera *a)*, ha disposto il trasferimento in via anticipata a partire dal 1° giugno 2001 della competenza in materia di «programmazione negoziata» dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e finanze, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive;

Viste le risultanze istruttorie delle banche concessionarie San Paolo IMI S.p.a. e MPS Merchant S.p.a. rispettivamente per le iniziative proposte per il settore «industria» e per il settore «turismo»;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le norme generali sull'ordinamento;

Decreta:

Art. 1.

Le graduatorie relative al secondo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Torrese-Stabiese, concernente le iniziative di cui in premessa ammissibili alle agevolazioni di cui alla delibera CIPE n. 53 del 4 aprile 2001 con le modalità previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, del settore «industria» e «turismo» sono riportate nell'allegato n. 2 del presente decreto.

Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie, si forniscono le opportune note esplicative nell'allegato 1.

Art. 2.

I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui all'art. 1 vengono adottati in favore delle domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse nonché tenendo conto del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento. Con successivi decreti, si provvederà ad impegnare i conseguenti oneri a carico del cap. 7420, piano di gestione 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive, a favore delle singole banche concessionarie.

Art. 3.

Per le iniziative escluse dalle agevolazioni di cui all'art. 1, con successivi provvedimenti sono individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione dalle agevolazioni e dalla data di ricezione del provvedimento decorrerà il termine per l'impugnazione dello stesso. Si precisa che tali provvedimenti individuali non saranno inviati per quelle iniziative escluse dalle agevolazioni con le note di rigetto inviate dalle banche concessionarie alle imprese interessate e, per conoscenza, al Ministero, per i casi di invalidità o decadenza della domanda previsti dall'art. 5 del regolamento, in quanto tali note contengono già gli specifici motivi di esclusione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2005

Il direttore generale: GOTI

ALLEGATO 1

NOTE ESPLICATIVE

Le graduatorie sono due, come di seguito specificato:

1) settore industria (allegato 2/1);

2) settore turismo (allegato n. 2/2).

La singola graduatoria contiene le domande ritenute ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 operanti nei settori di riferimento.

La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pertinenza è determinata sulla base del valore riportato nella colonna L, pari alla somma dei valori dei cinque indicatori, di cui al punto 5, comma 5) del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992.

Il valore dei predetti indicatori è incrementato del 5% per le imprese che abbiano già aderito o intendano aderire, entro l'esercizio «a regime» dell'iniziativa da agevolare, ad uno dei sistemi riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.

Per consentire di verificare il valore di ciascuno degli indicatori normalizzati attraverso la formula n. 3 dell'appendice alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 e, quindi, attraverso la somma degli stessi, il dato della colonna L, vengono riportati, per ogni graduatoria, il valore medio (M nella formula) e la deviazione standard (D nella formula) relativi a ciascuno degli indicatori, oltre che il numero delle domande inserite nella graduatoria e sulla base del quale tali valori sono stati determinati.

Si ricorda che il valore degli indicatori è così determinato:

* indicatore n. 1: capitale proprio attualizzato investito nel programma;
investimento ammissibile attualizzato;

* indicatore n. 2: numero di occupati attivati dal programma;
investimento ammissibile attualizzato;

* indicatore n. 3: non utilizzato;

* indicatore n. 4: non utilizzato;

* indicatore n. 5: punteggio (compreso tra 0 e 10) conseguito dal programma sulla base delle prestazioni ambientali di cui al punto 5, comma 5.5 del testo unico per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992.

Nelle graduatorie, in corrispondenza a ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi:

Colonna A (Posiz. in grad.): il numero della posizione occupata dalla domanda nella graduatoria; le domande classificatesi ex equo occupano la stessa posizione, con il medesimo valore della somma degli indicatori normalizzati riportato nella colonna L.

Colonna B (Numero di progetto): il numero di progetto della domanda.

Colonna C (Ragione sociale): la ragione sociale dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni.

Colonna D (Prov.): la provincia del comune ove è ubicata l'unità produttiva o, per le imprese di costruzioni che utilizzano i beni agevolati nelle aree ammissibili della regione, ove è ubicata la sede operativa.

Colonna E (1 - Capitale proprio): il valore dell'indicatore n. 1, relativo al capitale proprio investito.

Colonna F (2 - Occupazione attivata): il valore dell'indicatore n. 2, relativo agli occupati attivati dal programma. Esso è convenzionalmente pari a zero nel caso di diminuzione del numero di occupati.

Colonna G (3 - Agevolazione richiesta): non utilizzato.

Colonna H (4 - Indicatore regionale): non utilizzato.

Colonna I graduatoria settore industria (5 - Indicatore ambientale): il valore dell'indicatore n. 5 relativo alle prestazioni ambientali; esso è compreso tra 0 e 10.

Colonna I graduatoria settore turismo (5 - Maggiorazione degli indicatori): per la formazione della graduatoria del «settore turismo» vengono utilizzati i suddetti indicatori nn. 1, e 2. I valori di detti indicatori sono incrementati del 5% nel caso l'impresa proponente abbia già aderito o intenda aderire, entro l'esercizio «a regime» dell'iniziativa da agevolare al sistema internazionale riconosciuto di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.

Colonna L (Somma indicatori normalizzati): la somma dei valori normalizzati degli indicatori. Tale valore è quello che determina la posizione della domanda nella graduatoria.

Colonna M (appartenenza al settore servizi).

Colonna N (Dimensione): la dimensione dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni:

P = piccola impresa;

M = media impresa;

G = grande impresa.

Colonna O (Ob.) l'obiettivo FESR cui appartiene l'area nella quale insiste l'unità produttiva interessata dal programma:

1 = Obiettivo 1 (Mezzogiorno);

2 = Obiettivo 2 (Centro-nord aree in declino industriale);

ST - Sostegno Transitorio (Centro-nord, aree ammesse al sostegno transitorio);

FO = fuori obiettivo.

Colonna P (Cofin.): l'ammissibilità o meno della domanda al cofinanziamento U.E.:

SI = ammissibile;

nulla = non ammissibile.

Colonna Q (Esito conclusivo): l'esito finale e, quindi, l'agevolabilità o meno della domanda:

A = agevolabile;

N = non agevolabile;

P = parzialmente agevolabile (non ricorre per le graduatorie regionali speciali);

Colonna R (Cod. escl.): le motivazioni della esclusione, totale o parziale, dalle agevolazioni:

1 = esaurimento delle risorse attribuibili;

4= superamento della riserva del 70% destinata alle PMI, in presenza di altre PMI da agevolare;

5= motivi 1 e 4 insieme.

Colonna S (Agevolaz. concedibile):l'ammontare in euro dell'agevolazione concedibile per il programma di investimenti a valere sulle risorse nazionali o, eventualmente, su quelle FESR.

Colonna T (Reg) l'utilizzo o meno delle risorse POR o DOCUP regionali:

SI= utilizzate;

Nulla= non utilizzata;

15

LEGGE 488/92 - GRADUATORIA DEL CONTRATTO D'AREA TORRESE STABIESE (Secondo protocollo aggiuntivo) - SETTORE INDUSTRIA

Allegato 2/1

NUMERO INIZIATIVE IN GRADUATORIA 2

	I1	I2	I3	I4	I5
MEDIE	0,4221357000	0,0039778000			10,0000000000
DEVIAZIONI STANDARD	0,1101167491	0,0022399729			0,0000000000

A Posiz. in grad.	B Numero di progetto	C Ragione Sociale	D Prov.	E 1 Capitale proprio	F 2 Occupazione attivata	G 3 Agevolazione richiesta	H 4 Indicatore Regionale	I 5 Indicatore Ambientale	L Somma indicatori normalizzati	M Sett. Serv.	N Dimen-sione	O Ob.	P Cofin.	Q Esito con-clusivo	R Cod. escl.	S Agevolaz. Concedibile (Euro)	T Reg
1	80384-12	EATALY	NA	0,5000000	0,0023939			10,0000000	-		P	1B	SI	A		4.095.286	
1	80428-12	IRIMED	NA	0,3442714	0,0055617			10,0000000	-		P	1B	SI	A		1.396.452	

15

LEGGE 488/92 - GRADUATORIA DEL CONTRATTO D'AREA TORRESE STABIESE
(Secondo protocollo aggiuntivo) - SETTORE TURISMO

Allegato 2/2

NUMERO INIZIATIVE IN GRADUATORIA 13

	I1	I2	I3	I4	I5
MEDIE	0,4503835385	0,0091994385			1,0500000000
DEVIAZIONI STANDARD	0,1010188927	0,0053677408			0,0000000000

A Posiz. in grad.	B Numero di progetto	C Ragione Sociale	D Prov.	E 1 Capitale proprio	F 2 Occupazione attivata	G 3 Agevolazione richiesta	H 4 Indicatore Regionale	I 5 Maggiorazione degli indicatori	L Somma indicatori normalizzati	M Sett. Serv.	N Dimen-sione	O Ob.	P Cofin.	Q Esito con-clusivo	R Cod. escl.	S Agevolaz. Concedibile (Euro)	T Reg
1	37584-13	SIGLIOCCOLO KIRA	NA	0,5000000	0,0214951			5%	3,2295221		P	1B	SI	A		284.826	
2	46052-13	GE TUR	NA	0,4513424	0,0169571			5%	1,8360784		P	1B	SI	A		2.162.982	
3	22284-13	ASA	NA	0,4847190	0,0130467			5%	1,4180729		P	1B	SI	A		2.068.953	
4	46079-13	TOURIST'KA DI ROSANOVA ANIELLO	NA	0,5000000	0,0103252			5%	1,0445442		P	1B	SI	A		375.288	
5	46091-13	DEIULEMAR COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE	NA	0,6500000	0,0021120			5%	0,9970496		G	1B	SI	A		6.974.328	
6	22448-13	GRAND HOTEL MARIAROSARIA	NA	0,5000000	0,0086140			5%	0,7098112		P	1B	SI	A		4.726.242	
7	46490-13	SCARANO IRMA	NA	0,5000000	0,0083882			5%	0,6656418		P	1B	SI	A		504.746	
8	22354-13	ALFANO MARIACONSIGLIA	NA	0,5000000	0,0078317			5%	0,5567831		P	1B	SI	A		605.856	
9	46051-13	PROGETTI TURISTICI	NA	0,4570716	0,0056709			5%	- 0,3120994		P	1B	SI	A		599.175	
10	46077-13	VISAGI	NA	0,3228579	0,0094010			5%	- 0,9774732		P	1B	SI	A		484.518	
11	46464-13	ODINO	NA	0,3529010	0,0064973			5%	- 1,2332039		P	1B	SI	A		4.154.511	
12	37787-13	LA MEDUSA	NA	0,3824132	0,0032845			5%	- 1,5549168		P	1B	SI	A		11.289.345	
13	37635-13	VILLA SILVANA	NA	0,2536809	0,0059690			5%	- 2,3678494		P	1B	SI	A		338.494	

05A11048

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 novembre 2005.

Autorizzazione, all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Napoli, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 4 marzo 2002, con il quale l'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Siena, Napoli e Cagliari un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Napoli da via Diocleziano n. 112 a via Maria Cristina di Savoia n. 18/c;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 9 settembre 2005;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 28 settembre 2005 trasmessa con nota protocollo n. 730 del 28 settembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» abilitato con decreto in data 4 marzo 2002, ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Napoli, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via Diocleziano n. 112 a via Maria Cristina di Savoia n. 18/c.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2005

Il capo del dipartimento: BERNARDI

05A11054

DECRETO 14 novembre 2005.

Autorizzazione, all'istituto «SIPRe - Società italiana di psicoanalisi della relazione», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Milano, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 29 gennaio 2001, con il quale l'istituto «SIPRe - Società italiana di psicoanalisi della relazione» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma e Milano un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Milano da via S. Rocco n. 5 a via Carlo Botta n. 25;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 9 settembre 2005;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 28 settembre 2005, trasmessa con nota protocollo n. 730 del 28 settembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'istituto «SIPRe - Società italiana di psicoanalisi della relazione» abilitato con decreto in data 29 gennaio 2001, ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via S. Rocco n. 5 a via Carlo Botta n. 25.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2005

Il capo del dipartimento: BERNARDI

05A11055

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'organismo «Bureau Veritas Italia S.p.a.», ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 14 novembre 2005, l'organismo «Bureau Veritas Italia S.p.a.», con sede in Milano, viale Monza n. 261, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «Membrane flessibili per impermeabilizzazione», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Sicurezza Insieme & Prevenzione Incendi».

05A11052

Abilitazione dell'organismo «Tecno Piemonte S.r.l.», ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 14 novembre 2005, l'organismo «Tecno Piemonte S.r.l.», con sede legale in Romagnano Sesia (Novara), via Martiri n. 184 e sede operativa in Lenta (Vicenza), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «Prodotti prefabbricati in calcestruzzo», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Sicurezza Insieme & Prevenzione Incendi».

05A11053

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Lamezia Terme

Con decreto n. 7188 in data 30 agosto 2005 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2005 al registro n. 4, foglio n. 103, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Lamezia Terme (Catanzaro) identificato nel catasto dello stesso comune - Sezione di Sambiase - nel foglio: n. 80 - particella 568 (proveniente dalla 410) di mq 43500, particella 554 di mq 21340, particella 556 di mq 550, particella 558 di mq 12700, e nel foglio 90 - particella 28 di mq 1517; per una superficie complessiva di mq 79607, ricadente nel comprensorio dei Consorzi di bonifica raggruppati delle province di Catanzaro e Crotone, non più utile ai fini della bonifica.

05A11012

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Marroni del Monfenera»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Marroni del Monfenera» come denominazione d'origine protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'Associazione produttori marroni della marca trevigiana con sede a Pederobba (Treviso) c/ Municipio di Pederobba, Piazza Case Rosse, 14 - esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - divisione QPA III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE, DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «MARRONI DEL MONFENERA» D.O.P.

Art. 1.

Denominazione

La denominazione d'origine protetta (DOP) «Marroni del Monfenera» è riservata esclusivamente ai frutti allo stato fresco della specie Castanea sativa Mill. - ecotipo locale «Marrone del Monfenera», che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo i marroni della D.O.P. «Maromni del Monfenera» devono possedere le seguenti caratteristiche:

N. di semi	Max 1 per frutto
Caratteristiche del seme	Assenza di frammentazioni o divisioni, superficie esterna dei cotiledoni tendenzialmente liscia o leggermente rugosa. È ammessa la presenza di frutti settati in misura non superiore al 25%.
Caratteristiche della polpa	Colore nocciola molto chiaro tendente al giallo paglierino, uniforme, struttura omogenea e compatta, consistenza pastosa/farinosa, sapore dolce e gradevole.
Episperma	Colore nocciola, struttura pellicolare fibrosa e resistente, scarsamente compenetrato nel seme e facilmente asportabile.
Pericarpo	Colore marrone brillante, più o meno uniforme, eventualmente con striature più scure che si sviluppano in senso meridiano, struttura coriacea e resistente, che si separa facilmente dall'episperma. Superficie tomentosa con residui stilari tomentosi (torcia)
Cicatrice ilare	Forma tendenzialmente ovoidale, colore più chiaro del pericarpo con raggi più o meno evidenti che si sviluppano dal centro verso il bordo. Il bordo è netto e non deborda sulle facce laterali.
Frutto	Forma prevalentemente ovoidale, con apice poco rilevato. Presenta una faccia laterale tendenzialmente piana e l'altra marcatamente convessa. Pezzatura corrispondente a 80-90 frutti per chilogrammo di prodotto pulito ed asciutto (90-100 frutti/kg nel caso di annate particolarmente sfavorevoli)
Riccio	Contiene al massimo n. 3 frutti

Le caratteristiche sopra riportate si applicano unicamente a partite omogenee di prodotto, che comprendono frutti interi, sani, puliti ed asciutti. Dal punto di vista commerciale si distinguono le seguenti qualità:

- 1° categoria: calibro del frutto compreso tra 2,8 e 3 cm.
- Categoria "Extra": calibro del frutto superiore a 3 cm.

Art. 3.

Delimitazione della zona geografica

I «Marroni del Monfenera» denominazione d'origine protetta (DOP) devono essere coltivati, prodotti e confezionati nel territorio dei seguenti comuni della provincia di Treviso: Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba, Pederobba, San Zenone degli Ezzelini, Fonte, Asolo, Maser, Castelcucco, Monfumo, Cornuda, Montebelluna, Caerano di San Marco, Crocetta del Montello, Volpago del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei coltivatori, dei produttori, dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

DENSITÀ DI IMPIANTO.

Il numero delle piante ad ettaro non deve superare le 140 unità nei vecchi impianti ed arrivare ad un massimo di 180 esemplari nei nuovi impianti.

Le concimazioni possono avvenire sia nei vecchi castagneti che nei nuovi impianti, con concimi sia organici sia organo-minerali; in quest'ultimo caso i rapporti N-P-K variano da 2:1:1 ad 1,6:1:1.

Le letamazioni possono essere eseguite da marzo a luglio, con cadenza biennale utilizzando al massimo 400 q.li ad ettaro di letame maturo.

PROPAGAZIONE.

La propagazione dei «Marroni del Monfenera» deve essere eseguita esclusivamente per via agamica, utilizzando la tecnica dell'innesto. Gli innesti sono effettuati sia su portainnesti provenienti da cedui sia su piante prodotte da seme.

Le marze utilizzate per l'innesto vengono prelevate, durante l'esecuzione della potatura, da piante di «Marroni del Monfenera». Vengono raccolti solo i rami di un anno di età, in buono stato sanitario, con gemme senza ferite e senza costolature. Le marze al momento della raccolta devono avere una lunghezza massima pari a 30 cm. Le marze vengono poi raggruppate in fasci, inserite in sacchetti di polietilene e conservate in celle frigonfere a temperature variabili tra i 2 e 4^{0}C fino al momento dell'innesto. Per gli innesti vengono utilizzate solo le parti centrali delle marze dove è presente la gemma.

GLI INNESTI SUL CEDUO.

Il ceduo utilizzato per l'innesto deve essere ben conformato, sano, esente da attacchi di cancro, di età non inferiore a due anni e con diametro variabile tra 1 e 3 cm.

I tipi di innesto, che si eseguono su tali diametri, sono lo spacco inglese semplice, il doppio spacco inglese, lo spacco pieno e lo zufolo.

Sono ammessi cedui di età superiore ai 5 anni, e quindi con polloni di diametro compreso tra i 4 e 15 cm. I tipi di innesto che si eseguono su tali diametri sono lo spacco diametrale e l'innesto a corona.

GLI INNESTI SU PIANTE PROVENIENTI DA SEME.

Il castagneto da frutto viene realizzato procedendo con la semina delle castagne ed il successivo innesto. Questa tipologia prevede le seguenti fasi operative. La castagna viene prelevata dal riccio: se all'interno del riccio vi sono tre frutti, la scelta delle castagne per la semina deve escludere quelle al centro del riccio. Le castagne devono essere disposte a strati su letti di torba acida all'interno di cassoni di legno dove avviene la germinazione. I letti di torba vengono nebulizzati con acqua per mantenere un livello di umidità non inferiore al 70% di U.R., al fine di evitare il disseccamento delle castagne. Durante il periodo invernale i cassoni devono essere tenuti in cantine fresche. La primavera successiva, le castagne, dopo l'emissione della radichetta, vengono poste in buche delle dimensioni di cm 40×40×40, e concimate con deposizione sul fondo di letame maturo. Durante il primo anno devono essere effettuate le seguenti cure colturali, tra le quali il posizionamento di schelters (reti metalliche) per evitare che le cortecce vengano rosicchiate da caprioli e lepri, l'eliminazione delle erbe che andrebbero a soffocare la giovane pianta, la pacciamatura manuale, con l'accortezza di liberare dalle eventuali erbe infestanti la zona del colletto onde evitare attacchi fungini.

POTATURA.

La potatura viene effettuata da novembre a marzo e deve interessare tutta la chioma, andando ad eliminare i rami soprannumerari, seccaginosi, mal conformati, con caratteristiche di dominanza nonché tutte quelle parti che evidenziano attacchi da parte del patogeno fungino agente del cancro corticale (Cryphonectria parasitica).

La potatura viene eseguita con la tecnica del tree-climbing, escludendo l'utilizzo di piattaforme, anche in quelle zone dove l'orografia del terreno lo permette, in quanto la chioma deve essere sottoposta ad interventi di taglio anche nelle branche più interne. Gli interventi devono portare a forme di chioma espansa al massimo per permettere l'utilizzo più efficiente di tutto il biospazio epigeo. I tagli devono essere eseguiti in modo da permettere una pronta cicatrizzazione da parte delle zone cambiali. Durante il periodo della potatura si provvede anche a mantenere pulito il castagneto eliminando tutte le piante selvatiche invasive.

RACCOLTA.

La raccolta avviene manualmente dal 15 settembre al 15 novembre, esclusivamente dopo la caduta del prodotto a terra. È ammesso l'utilizzo di macchine aspiratrici e raccoglitrici.

CERNITA, PULIZIA E CALIBRATURA.

L'operazione di cernita viene effettuata manualmente. La pulizia e la calibratura vengono effettuate successivamente, utilizzando appositi macchinari.

CURATURA.

Il prodotto che non viene inimesso sul mercato entro le 48 ore dalla raccolta subisce il trattamento di curatura. Tale operazione consiste nell'immergere i «Marroni del Monfenera» nell'acqua a temperatura ambiente, per un massimo di nove giorni. Successivamente i «Marroni del Monfenera» vengono tolti dall'acqua e asciugati nell'apposita macchina. Tale fase consente la conservazione del prodotto allo stato fresco per un massimo di tre mesi.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

I terreni della Pedemontana sono moderatamente profondi ed appartenenti alle tipologie dei Rendzina, dei Rendzina bruni e dei suoli bruni acidi. Il castagno trova il suo *habitat* principale nei Rendzina bruni e nei suoli bruni acidi. I primi si trovano localizzati negli impluvi e nei depositi colluviali e sono caratterizzati da una profondità utile alle radici variabile dai 40 ai 60 cm e reazione da subacida in superficie a neutra in profondità. I suoli bruni acidi sono invece caratterizzati da una reazione da acida a molto acida e presentano bassa saturazione in basi. In superficie è presente una lettiera formata da foglie e da rametti, in uno stato piùo meno evoluto di decomposizione/umificazione. Lungo tutto il profilo del terreno vi è dello scheletro costituito da frammenti calcarei medi e grossolani, inalterati. I terreni del Montello sono derivati dalle rocce conglomeratiche poligenetiche del substrato e caratterizzate da fenomeni di carsismo. Nel complesso il suolo del Montello è costituito da terreno acido, tendenzialmente argilloso, povero in elementi nutritivi e con un elevato tasso di mineralizzazione della sostanza organica.

Sotto l'aspetto climatico e meteorologico, il territorio della Pedemontana del Grappa risulta caratterizzato da un clima Subalpino inferiore - Iperumido inferiore, Il Montello rientra nel clima Montano inferiore ed Umido superiore, che risultano essere climi ideali per la diffusione del castagno. Le masse di aria provenienti dalla pianura risalgono lungo i versanti delle Prealpi, caratterizzando il territorio da abbondanti precipitazioni (le medie annuali superano i 1400 mm).

L'esposizione a sud dei versanti prealpini limita l'influenza delle gelate primaverili alle quali il castagno è sensibile, inoltre le pendenze elevate favoriscono lo sgrondo delle acque meteoriche limitando il ristagno idrico.

La coltivazione del castagno è sempre stata un'attività di rilevante importanza sotto l'aspetto energetico, alimentare e per la costruzione di manufatti utili all'attività agricola. Si ricorda l'uso del legno per pali, botti, carbone, canali per i mulini, travature per le case, e per le roste lungo i torrenti per frenare l'impeto delle piene autunnali; l'uso della corteccia e degli amenti nella medicina popolare; l'utilizzo del riccio come combustibile e delle foglie come lettiera per gli animali. Il modo tradizionale per conservare i marroni era la ricciaia: le castagne venivano lasciate dentro ai ricci, questi venivano raggruppati in un ammasso coperto dallo stesso fogliame di castagno per conservarne l'umidità. A più riprese venivano prelevate le castagne fino al periodo natalizio. Il marrone del Monfenera veniva utilizzato come integrazione alimentare e prodotto di scambio per le famiglie residenti nell'area di coltivazione. Dal punto di vista culinario i marroni e le castagne sono utilizzati sotto varie forme: secche, bollite, arroste e come farina; vengono inoltre utilizzate per la preparazione del risotto, di varie minestre, abbinati ai fagioli, oppure per la preparazione di creme dolci, della polenta, e di biscotti. Inoltre i fiori di castagno sono molto appetibili alle api, che producono un miele dal caratteristico sapore e colore ambrato.

La coltivazione dei marroni del Monfenera risale al periodo medievale, documentata da un atto del 1351 che ne regolava la raccolta tra i capifamiglia. Gran parte del prodotto veniva trasportato al mercato di Treviso e da questo, lungo il Sile, raggiungeva Venezia. La tutela dei castagneti nell'area dei «Marroni del Monfenera» è confermata nelle fonti notarili dei secoli successivi, che denunciano alle autorità competenti i tagli abusivi dei castagneti o la presenza di animali da pascolo fuori stagione che compromettono la raccolta delle castagne.

Nel corso dei secoli si sono verificati dei periodi di abbandono dei castagneti alternati a delle fasi di assiduo utilizzo del bosco come risorsa per il rifornimento di legna da ardere, per la produzione di frutti per l'alimentazione umana e animale e per ricavare legno per usi industriali. Una maggior attenzione alla castanicoltura si ha nella prima metà dell'800 sotto l'impero Asburgico, dove vengono messi in evidenza, attraverso gli Atti del catasto, la qualità e la classe delle castagne, a seconda dell'ubicazione dei castagneti. Anche con il Regno d'Italia continua la cura e l'attenzione alla castanicoltura. Nel 1884 risultavano nei distretti di Asolo e Montebelluna (la zona interessata ai «Marroni del Monfenera») coltivati a castagno 1668 ettari di bosco con 9.977 quintali di prodotto. Da un'indagine svolta all'inizio degli anni 80, risulta che nel comune di Pederobba erano presenti 45 produttori di marroni e castagne che praticavano la coltivazione con un impegno di un certo numero di giornate all'anno, continuo, e con tecniche rinnovative ed appropriate soprattutto nella cura delle malattie e nella potatura finalizzata al recupero degli esemplari malati. Dalla metà degli anni 80, la coltura del castagno risulta in ripresa su tutto il territorio della Pedemontana del Grappa e del Montello, grazie soprattutto al sorgere di numerose manifestazioni, tra le quali la mostra mercato dei Marroni del Monfenera inaugurata nel 1970, finalizzate alla promozione del castagno come pianta capace di migliorare l'ambiente ed i boschi, ma soprattutto per valorizzarne i frutti ed i numerosi derivati.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla confomità del prodotto al disciplinare è svolto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

CONFEZIONAMENTO.

Il prodotto deve essere confezionato in appositi sacchetti di rete per alimenti, chiusi ai lembi superiori con un sistema di collatura a caldo o attraverso chiusura con cucitura. Ogni confezione deve contenere prodotto omogeneo per categoria. La commercializzazione viene eseguita in sacchetti per alimenti a rete, in confezioni da 1, 2, 3 (collatura a caldo), 5 e 10 kg (con cucitura). La commercializzazione non può avvenire antecedentemente al 15 settembre di ogni anno.

ETICHETTATURA.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni (in conformità, alle prescrizioni del Reg. CE 1726/98 e successive modifiche) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

«Marroni del Monfenera» seguita dall'acronimo D.O.P. (Denominazione d'Origine Protetta), di dimensioni superiori rispetto a tutte le altre indicazioni che compongono l'etichetta;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda confezionatrice;

la categoria commerciale di appartenenza Extra o I;

peso lordo all'origine.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui appezzamenti di terra il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare. La designazione «Marroni del Monfenera» deve figurare in lingua italiana.

LOGO.

Nel logo sono rappresentati due ovali scostati uno dall'altro in maniera concentrica.

Ambedue prendono il colore marrone scuro (pantone 412PC e C66 M85 Y97 K73). All'interno di essi sono rappresentate le colline della Pedemontana del Grappa formate da quattro strati di tonalità di verde differente: la prima più piccola si intravede prima della sepa-

razione netta tra le due sponde, e prende il colore verde acceso (pantone 584PC e C12 MO Y79 K6), le altre partendo dall'alto verso il basso prendono delle gradazioni sfumate.

La più grande collina (ovvero la numero uno a partire dall'alto verso il basso) inizia con un verde chiaro (pantone 7488PC e C43 MO Y60 KO), fino ad arrivare ad un verde più scuro (pantone 7490PC e C45 MO Y80 K35). La seconda collina (ovvero quella di mezzo) inizia con la stessa tipologia dell'altra solo che al contrario partendo cioè da un colore più scuro (pantone 350PC e C82 M51 Y99 K8) verso un verde più chiaro (pantone 7490PC e C45 MO Y80 K35). La terza e ultima collina (quella che tocca la pianura) varia la sua gradazione da un verde scuro (pantone 574PC e C82 M43 Y91 K7) a uno leggermente più chiaro (pantone 7490PC e C79 M31 Y90 K2).

La pianura che si estende è divisa dal fiume Piave che scende al centro e taglia il logo in due parti asimmetriche.

Anch'essa ha una sfumatura di colore che parte dal verde più acido (pantone 388PC e C14 MO Y79 KO) fino ad arrivare ad un verde meno vivace (pantone 7495PC e C25 MO Y80 K30).

Il fiume Piave sgorga dall'unione delle due colline e risulta avere a monte il colore bianco per prendere poi, tramite sfumatura, un azzurro molto chiaro (pantone 522PC e C15 MO YO K9).

Due castagni, posti uno alla destra e uno alla sinistra del letto del fiume, risultano essere colmi di castagne. Il loro tronco è marrone chiaro (pantone 504PC e C65 M100 Y100 K35), le foglie sono omogeneizzate da un verde brillante (pantone 574PC e C34 MO Y81 K71), e le castagne invece sono giallognole (pantone 389PC e C17 M2 Y87 KO) e verdi (pantone 375PC e C41MO Y78 KO).

In primo piano troviamo dei marroni che escono dai ricci, che sono adagiati su due foglie di castagno. I ricci sono due e di color marrone chiaro (pantone 181PC e CO M74 Y100 K47), le castagne sono dieci in tutto e risultano marrone medio scuro (pantone 504PC e C65 M100 Y100 K35), il cuore delle castagne è color giallo ocra (pantone 1215PC e CO M9 Y45 KO), mentre l'interno concavo del riccio è giallo (pantone 728PC e CO M21 Y48 K10). Le foglie che avvolgono il quadro autunnale sono verde scuro (pantone 350PC e C79 MO Y100 K75). Il tutto fuoriesce leggermente dal contorno ovale con direzione verso sinistra.

La scritta nera su fondo bianco sovrasta il logo e ne ripercorre la forma geometrica, è scritta col font TIMES Grassetto.

Art. 9.

Commercializzazione prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. «Marroni del Monfenera», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. «Marroni del Monfenera» riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvede anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.

05A11023

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Agrippal S1».

Estratto determinazione AIC/N n. 876 del 4 novembre 2005

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina n. 1, cap 53100, codice fiscale n. 01392770465.

Medicinale: AGRIPPAL S1.

Variazione A.I.C.: modifica del processo di produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata l'aggiunta del sito di produzione Chiron S.r.l., loc. Bellaria - 53018 Rosia, come struttura alternativa per la preparazione di soluzioni impiegate per la produzione del Monovalent Pooled Harvest (MPH), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026405264 - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 026405276 - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 026405288 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 026405290 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 026405326 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 g) 1;

A.I.C. n. 026405338 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 g) 5/8;

A.I.C. n. 026405340 - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 g) 1;

A.I.C. n. 026405353 - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 g) 5/8.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione AIC/N n. 879 del 4 novembre 2005

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina n. 1, cap 53100, codice fiscale n. 01392770465.

Medicinale: AGRIPPAL S1.

Variazione A.I.C.: modifica del processo di produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata l'aggiunta del sito di produzione Chiron S.r.l., loc. Bellaria - 53018 Rosia, ccme struttura alternativa per la fornitura di acqua preparazioni iniettabili per la produzione del Monovalent Pooled Harvest (MPH), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026405264 - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 026405276 - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 026405288 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 026405290 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 026405326 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 g) 1;

A.I.C. n. 026405338 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 g) 5/8;

A.I.C. n. 026405340 - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 g) 1;

A.I.C. n. 026405353 - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 g) 5/8.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10923 - 05A10924

Revoca su richiesta della ditta «Società italiana acetilene e derivati Siad S.p.a.», in Ceprano, dell'autorizzazione alla produzione di officina di gas medicali.

Con la determina n. aG-62/2005 del 13 ottobre 2005 è stata sospesa su richiesta della ditta l'autorizzazione alla produzione della sotto indicata officina di gas medicali: «Società italiana acetilene e derivati Siad S.p.a.», via Campo del Greco - Ceprano (FR).

Motivo della revoca: revoca su richiesta della ditta.

05A11060

Revoca su richiesta della ditta «Teofarma S.r.l.», in Pavia, dell'autorizzazione alla produzione di officina di materie prime.

Con la determina n. aMP-74/2005 del 13 ottobre 2005 è stata sospesa su richiesta della ditta l'autorizzazione alla produzione della sotto indicata officina di materie prime: «Teofarma S.r.l.» viale Certosa, 8/A - Pavia.

Motivo della revoca: revoca su richiesta della ditta.

05A11061

Revoca su richiesta della ditta «Eurand S.p.a.», in Trieste, dell'autorizzazione alla produzione di officina di specialità medicinali.

Con la determina n. aM168-/2005 del 2 novembre 2005 è stata revocata su richiesta della ditta l'autorizzazione alla produzione della sotto indicata officina di specialità medicinali: «Eurand S.p.a.» via del Follatoio, 12 - Trieste (Italia).

Motivo della revoca: revoca su richiesta della ditta.

05A11059

Sospensione alla società «Gas Tecnici Foligno S.r.l.», in Perugia, dell'autorizzazione alla produzione di officina di gas medicali.

Con la determina n. aG65-/2005 del 26 ottobre 2005 è stata sospesa d'ufficio l'autorizzazione alla produzione della sotto indicata officina di gas medicali: società «Gas Tecnici Foligno S.r.l.» località S. Sabina - strada Lacugnana, 3 - Perugia.

Motivo della sospensione: sospensione d'ufficio per lavori di ristrutturazione in atto.

05A11062

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501276/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00